Spedizione in abbonamento postale

Anno 92° — Numero 153

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

ROMA - Sabato, 7 luglio 1951

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - TELEF. 50-139 51-236 51-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO LA LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA - TELEF. 841-089 841-737 850-144

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 6024 Semestrale L. 3516 Trimestrale L. 2012 Un fascicolo L. 30.
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 6024 - Semestrale L. 3516 Trimestrale L. 2012 Un fascicolo L. 30.
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato Libreria dello Stato - Roma

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale,, veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in ROMA, via XX Settembre (palazzo del Ministero delle Finanze); via del Corso n. 234 (angolo via Marco Minghetti n. 23-24); in MILANO, Galleria Vittorio Emanuele n. 3; in NAPOLI, via Chiaia n. 5; in FIRENZE, via Cavour n. 46 r; in TORINO, via Roma n. 80 (Salone " La Stampa ,,) e presso le Librerie depositarie di tutti i Capoluoghi di Provincia.
Le inserzioni nella Parte II della «Gazzetta Ufficiale» si ricevono in ROMA - presso la Libreria dello Stato (Ufficio inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero delle Finanze). Le Agenzie della Libreria dello Stato in: Milano, Galleria Vittorio Emanuele n. 3 - Firenze, via Cavour n. 46 r - Napoli, via Chiaia n. 5 - Torino, via Roma n. 80 (Salone " La Stampa ,,) sono autorizzate ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

RICOMPENSE AL VALOR MILITARE

Decreto 28 *luglio* 1950
*registrato alla Corte dei conti l'*11 *dicembre* 1950
registro Presidenza n. 43, *foglio n.* 140

E' concessa la seguente decorazione al valor militare:

MEDAGLIA DI BRONZO

GALLI Carlo fu Luigi e di Ferrari Ida, da Ascoli Piceno, classe 1913, capitano di polizia, partigiano combattente. — Nel corso di un violento attacco nemico, accortosi che un forte contingente di forze partigiane stava per essere aggirato, assumeva prontamente il comando di un battaglione che ripiegava in disordine, organizzando in posto una resistenza ad oltranza. Grazie a tale manovra, condotta con audacia e tenacia, fu possibile sventare l'accerchiamento del grosso delle forze partigiane, alle quali fu consentito in tal modo di ritirarsi su posizioni di sicurezza; mentre il nemico, duramente provato, era finalmente costretto, a sua volta, a desistere dalla lotta. — Frassinoro, 29 luglio 1944.

(2068)

LEGGI E DECRETI

LEGGE 29 giugno 1951, n. 489.

Trattamento economico di missione e di trasferimento dei dipendenti statali.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Al personale civile delle Amministrazioni dello Stato, anche con ordinamento autonomo, che sia comandato in missione, e agli appartenenti alle Forze armate ed ai Corpi organizzati militarmente comandati in missione o in trasferta per servizio isolato fuori dell'ordinaria sede di servizio, in località distanti almeno 15 chilometri, spettano le indennità appresso indicate per ogni 24 ore (ivi compreso il tempo trascorso in viaggio) di assenza dalla sede, nonchè per l'eccedente periodo non inferiore a 8 ore, trascurandosi le minori frazioni di tempo:

	Indennità Lire
grado 1°	6000
grado 2°	
grado 3°	
grado 4° o 1° del personale delle Ferrovie dello Stato	5000
grado 5° o 2° del personale delle Ferrovie dello Stato	4200
grado 6° o 3° del personale delle Ferrovie dello Stato	
grado 7° o 4° del personale delle Ferrovie dello Stato	3700
grado 8° o 5° del personale delle Ferrovie dello Stato	
grado 9° o 6° del personale delle Ferrovie dello Stato	2800
grado 10° o 7° e 8° del personale delle Ferrovie dello Stato	
grado 11° o 9° del personale delle Ferrovie dello Stato e personale non di ruolo di 1ª e 2ª categoria	
grado 12° e 13° o 10° del personale delle Ferrovie dello Stato e personale non di ruolo di 3ª categoria	2400
Commessi capi, primi commessi, commessi capi agenti tecnici, uscieri capi, agenti tecnici e personale subalterno con altre qualifiche equiparate o gradi 11° e 12° del personale delle Ferrovie dello Stato o commessi e primi commessi di tabella *B*, allegato I, al regio decreto 19 luglio 1941, n. 943, dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici e salariati di ruolo con qualifiche di incaricati stabili superiori e incaricati	2300

	Indennità Lire
Uscieri capi e uscieri, inservienti e personale subalterno con altre qualifiche equiparate o agenti ausiliari avventizi e diurnisti dell'Amministrazione delle poste e telegrafi nonchè commessi del quadro speciale allegato II al regio decreto 19 luglio 1941, n. 943, dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici, ed agenti diurnisti dell'Azienda medesima; o gradi 13° e 14° del personale delle Ferrovie dello Stato e tutto il rimanente personale di ruolo e non di ruolo, compresi i salariati .	2000
Marescialli delle Forze armate e gradi corrispondenti dei Corpi organizzati militarmente al servizio dello Stato	2500
Sergenti maggiori e sergenti dell'Esercito e gradi corrispondenti della Marina, dell'Aeronautica e dei Corpi organizzati militarmente al servizio dello Stato .	2200
Caporali maggiori, caporali e soldati dell'Esercito e gradi corrispondenti della Marina, della Aeronautica e dei Corpi organizzati militarmente al servizio dello Stato	1800

Per le missioni o trasferte effettuate in località distanti non più di 15 chilometri e più di 8 chilometri, gli importi sopradetti son ridotti di un quinto.

Il trattamento previsto dal primo comma è ridotto alla metà dopo i primi 90 giorni e cessa dopo 240 giorni di missione o di servizio isolato continuativo in una medesima località.

Agli effetti del precedente comma si considera continuativa la missione o trasferta che si compie in una medesima località quando non sia interrotta per una durata superiore a 60 giorni.

Ai medesimi fini si congiungono i periodi di missione interrotti dal congedo ordinario o straordinario.

In via provvisoria per il personale in missione nel Territorio Libero di Trieste è stabilito il trattamento di cui ai commi precedenti con riduzione a due terzi dopo 240 giorni, decorrenti, per le missioni in atto al 1° gennaio 1951, dalla stessa data.

Art. 2.

Per le missioni di durata inferiore alle 24 ore, la indennità di missione spetta nelle seguenti misure per ciascuna ora intera, non computandosi le frazioni di ora:

	Ore diurne Lire	Ore notturne comprese tra le ore 22 e le 5 Lire
grado 1, 2° e 3° .	187	250
grado 4° o 1° del personale delle Ferrovie dello Stato	156	208
grado 5° o 2° del personale delle Ferrovie dello Stato . grado 6° o 3° del personale delle Ferrovie dello Stato	131	175
grado 7° o 4° del personale delle Ferrovie dello Stato . . . . . . grado 8° o 5° del personale delle Ferrovie dello Stato .	115	154
grado 9° o 6° del personale delle Ferrovie dello Stato . . . grado 10° o 7° e 8° del personale delle Ferrovie dello Stato . . . . . grado 11° o 9° del personale delle Ferrovie dello Stato e personale non di ruolo di 1ª e 2ª categoria . . .	87	116
grado 12° e 13° o 10° del personale delle Ferrovie dello Stato e personale non di ruolo di 3ª categoria . .	75	100
Commessi capi, primi commessi, commessi, agenti capi tecnici, uscieri capi, agenti tecnici e personale subalterno con altre qualifiche equiparate o gradi 11° e 12° del personale delle Ferrovie dello Stato o commessi e primi commessi di tabella *B*, allegato I, al regio decreto 19 luglio 1941, n. 943, dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici e salariati di ruolo con qualifiche di incaricati stabili superiori e incaricati	66	91
Uscieri capi e uscieri, inservienti e personale subalterno con altre qualifiche equiparate o agenti ausiliari avventizi e diurnisti dell'Amministrazione delle poste e telegrafi nonchè commessi del quadro speciale allegato II al regio decreto 19 luglio 1941, n. 943, dell'Azienda medesima, o gradi 13° e 14° del personale delle Ferrovie dello Stato e tutto il rimanente personale salariato di ruolo e non di ruolo .	62	83
Marescialli delle Forze armate e gradi corrispondenti dei Corpi organizzati militarmente al servizio dello Stato	78	104
Sergenti maggiori e sergenti dell'Esercito e gradi corrispondenti della Marina, dell'Aeronautica e dei Corpi organizzati militarmente al servizio dello Stato	68	91
Caporali maggiori, caporali e soldati dell'Esercito e gradi corrispondenti della Marina, dell'Aeronautica e dei Corpi organizzati militarmente al servizio dello Stato . .	56	75

L'indennità non è dovuta per le missioni o le trasferte diurne di durata inferiore alle cinque ore. Agli effetti del computo di detto termine si sommano i periodi di durata delle missioni effettuate nel medesimo giorno.

Non spetta l'indennità per le missioni compiute nell'ambito del centro abitato sede dell'ufficio o in località

distanti meno di otto chilometri e collegate con la sede dell'ufficio da regolari servizi di linea, salva la corresponsione delle indennità e rimborsi di spese di cui ai successivi articoli 9 e 10.

Al titolare di un ufficio che sia incaricato della reggenza o supplenza anche di altro ufficio in località distante dal primo non più di otto chilometri spetta, per ogni giornata intera di presenza nella sede di reggenza o della supplenza, una indennità di missione pari a cinque volte la misura oraria prevista nell'art. 2 per il grado corrispondente. Detta indennità è comprensiva delle spese di trasporto, quando vi siano regolari servizi di linea.

Art. 3.

Le distanze di cui ai precedenti articoli 1 e 2 si misurano tra le stazioni ferroviarie di partenza e quella del luogo in cui la missione è stata compiuta. Se la stazione è situata fuori dal centro abitato o località isolata si aggiunge la distanza intercorrente tra la stazione e quel centro abitato o località.

In modo analogo si computano le distanze per i viaggi compiuti con altri servizi di linea.

Per i viaggi compiuti con mezzi diversi da quelli cui di sopra le distanze si computano dalla casa municipale del comune dove è la sede dell'ufficio (o caserma, impianto, scuola, stazione, ecc.) o dalla sede dell'ufficio, se questo si trovi in una frazione o località isolata.

Art. 4.

Per i funzionari di grado 6° e superiori ed equiparati l'inizio e la fine della missione risultano dai documenti di viaggio e da una dichiarazione scritta rilasciata dai medesimi agli uffici liquidatori.

Per gli altri dipendenti statali il giorno e l'ora dell'inizio della missione devono essere indicati nel provvedimento con cui essa è disposta. Il giorno e l'ora dell'inizio del viaggio di ritorno in sede devono risultare dalla dichiarazione dell'ufficio presso il quale o nella cui giurisdizione si è svolta la missione. Può prescindersi da tale dichiarazione nei casi in cui il capo dell'ufficio che ha ordinato la missione lo ritenga necessario od opportuno.

Ai fini della liquidazione della missione i predetti documenti devono essere esibiti unitamente agli scontrini di viaggio, conformi al modulo prescritto, che comprovano l'acquisto del biglietto ferroviario a tariffa ridotta secondo la concessione spettante per il percorso più breve e per la classe consentita per il grado o qualifica del dipendente, sia per l'andata che per il ritorno.

Art. 5.

Per i dipendenti da uffici centrali o periferici o da comandi militari e addetti a servizi per il cui espletamento occorra compiere più di quindici missioni al mese, l'indennità di missione è ridotta del 30 per cento per i giorni di missione eccedenti i quindici.

Per gli agenti e per i salariati temporanei e giornalieri, addetti alla manutenzione delle linee telegrafiche e telefoniche, restano ferme le speciali disposizioni di cui alla legge 8 luglio 1949, n. 464.

L'indennità di missione non è dovuta al personale di vigilanza e di custodia (ufficiali e guardiani idraulici e ferroviari, ufficiali e guardiani di bonifica, cantonieri stradali, personale dei monopoli, ecc.) che si sposti nell'ambito della circoscrizione o zona nella quale svolge il normale servizio.

Per il personale in missione od in trasferta per servizio isolato, che fruisce dell'alloggio o del vitto gratuito fornito dall'Amministrazione, il trattamento di missione è ridotto rispettivamente di un terzo o della metà. Qualora detto personale fruisca di alloggio e di vitto gratuiti forniti dall'Amministrazione il trattamento è ridotto ad un terzo.

Le riduzioni di cui al precedente comma si applicano anche se il trattamento sia ridotto a norma del secondo comma dell'art. 1.

Al personale residente in territorio italiano, che si rechi quotidianamente in servizio presso le dogane internazionali e le stazioni ferroviarie di confine situate in territorio estero, non si applica la disposizione contenuta nel penultimo comma del precedente art. 2.

Art. 6.

Il personale autorizzato a risiedere in località diversa da quella ove è la sede dell'ufficio non può fruire di trattamento di missione per servizi espletati in detta località.

Art. 7.

Nei viaggi per missione o trasferimenti sono consentite una sosta intermedia non superiore a ventiquattro ore, con diritto a trattamento economico di missione, dopo i primi 800 chilometri, ed altre soste, con pari trattamento, dopo ogni ulteriore tratto di 600 chilometri, quando il viaggio effettuato con treno diretto abbia una durata non inferiore alle dodici ore.

Art. 8.

Per i viaggi inerenti alle missioni o trasferte è ammesso l'uso dei treni rapidi che abbiano la classe spettante a norma del successivo art. 9.

Per i viaggi sulle ferrovie dello Stato inerenti alle missioni o ai trasferimenti sono ammesse le deviazioni risultanti dall'orario ufficiale.

Art. 9.

Al personale comandato in missione od in trasferta compete il rimborso delle spese effettivamente sostenute per il viaggio sulle ferrovie o su piroscafi, ma non oltre il costo del biglietto a tariffa ridotta (e del supplemento rapido), relativo:

alla prima classe, per il personale di grado non inferiore al 10°, o corrispondente dell'Amministrazione ferroviaria e per il personale avventizio di prima classe *A*;

alla seconda classe, per il personale dei gradi 11°, 12° e 13°, o corrispondente dell'Amministrazione ferroviaria, per i marescialli e per il personale avventizio di prima classe *B* e di seconda e terza categoria;

alla terza classe per tutto il rimanente personale.

Spetta anche il rimborso della intera spesa occorsa per i viaggi effettuati con altri mezzi di trasporto che compiono servizi di linea, se l'uso di questi consenta notevole risparmio di tempo e sia stato inoltre autorizzato dal capo dell'ufficio che ha ordinato la missione, o se manchi un collegamento ferroviario con la località in cui la missione sia stata compiuta.

Ai dipendenti dei gradi 4° o superiori spetta il rimborso della spesa sostenuta per l'uso dei vagoni letto.

L'uso dei trasporti marittimi, quando la destinazione possa essere raggiunta anche per ferrovia, e l'uso dei trasporti aerei devono essere autorizzati dal Ministro,

o dal direttore generale o da altro capo di ufficio avente grado non inferiore al 6°.

Può consentirsi dal capo dell'ufficio l'uso di mezzi di trasporto noleggiati col rimborso delle relative spese, quando vi sia una particolare necessità di raggiungere rapidamente il luogo dove la missione deve essere espletata.

Per i percorsi o per le frazioni di percorso non serviti da ferrovie o da altri servizi di linea è corrisposta, a titolo di rimborso delle spese di viaggio, una indennità di lire 35 per chilometro, o frazione di chilometro e, per i percorsi effettuati a piedi in zone prive di strade, una indennità di lire 50 per chilometro.

Art. 10.

In aggiunta al rimborso delle spese di viaggio in ferrovia, sui piroscafi e su gli altri mezzi di trasporto in servizio di linea, è liquidata una somma pari al 20 per cento di dette spese, con esclusione di quelle relative al supplemento rapido e all'uso delle carrozze letto. Per i viaggi compiuti gratuitamente sulle linee ferroviarie o sulle strade ordinarie compete una indennità chilometrica di lire 1,20, 0,80 e 0,50 ai dipendenti ammessi a viaggiare sulle ferrovie rispettivamente in prima, in seconda e in terza classe.

Per il personale militare il 20 per cento va calcolato sul costo del biglietto ferroviario di cui alla tariffa n. 5 annessa all'orario ufficiale.

Art. 11.

La liquidazione delle spese relative al trasporto del materiale e degli strumenti occorrenti ai personali tecnici per disimpegnare servizi di istituto è effettuata in base a tariffa da stabilire con decreti delle singole amministrazioni di concerto con quella del Tesoro, avuto riguardo alle caratteristiche del percorso nonchè del materiale e degli strumenti.

Art. 12.

Tutte le indennità già commisurate ad una aliquota dell'intero trattamento di missione per diaria, indennità integrativa e supplemento di pernottazione sono stabilite in una uguale aliquota dell'indennità di missione di cui ai precedenti articoli.

Le indennità commisurate ad una aliquota della sola diaria sono stabilite in una uguale aliquota di una metà della indennità di missione di cui ai precedenti articoli, ovvero di due terzi per i servizi resi durante almeno un'ora notturna, per i quali le disposizioni relative a dette speciali indennità già prevedono una maggiorazione.

L'indennità giornaliera di marcia prevista per i militari dal decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 770, e l'indennità di carica prevista dal decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 988, per i provveditori e viceprovveditori alle opere pubbliche e per il presidente e vicepresidente del Magistrato alle acque, restano stabilite nelle misure spettanti anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 13.

Nei trasferimenti di sede, per il tempo impiegato nel viaggio, è corrisposto al dipendente l'intero trattamento di missione ed un uguale trattamento per ciascuna persona di famiglia.

Agli effetti del precedente comma, si considerano come facenti parte della famiglia: la moglie, i figli e figliastri di età non superiore ai 25 anni, le figlie e le figliastre nubili, i genitori, gli affini in linea retta, i fratelli minorenni e le sorelle nubili, le figlie e figliastre rimaste vedove, quando siano conviventi abitualmente con il capo famiglia trasferito e a suo carico, ed una persona di servizio.

Al personale trasferito spetta il rimborso delle spese sostenute per il trasporto, in ferrovia o in piroscafo, delle persone di cui al comma precedente, fino all'ammontare del costo del viaggio nella classe competente, secondo la concessione spettante, nonchè per il trasporto di un bagaglio, del peso non superiore ad un quintale, per ciascuna persona, e per il trasporto a piccola velocità, di mobilio e masserizie per non oltre quaranta quintali.

Sono fatte salve le disposizioni che consentono il rimborso delle spese anche per le maggiori quantità di bagaglio trasportato da alcuni personali militari.

Le spese di viaggio per le persone di famiglia devono risultare dallo scontrino di cui al precedente art. 4, quelle per il trasporto del bagaglio dal prescritto scontrino e quelle per il trasporto del mobilio e delle masserizie dal bollettino di consegna.

E' anche ammessa a rimborso l'intera spesa sostenuta per il trasporto delle persone effettuato con altri mezzi in servizio di linea sui percorsi non serviti da ferrovia.

Se manchi ogni servizio di linea è corrisposta a titolo di rimborso di spesa un'indennità chilometrica di lire 35 per ciascuna persona.

Le spese di trasporto del mobilio, masserizie e bagaglio per i percorsi non serviti da ferrovia sono rimborsate con una indennità chilometrica di lire 25 per ciascun quintale, o frazione di quintale superiore a 50 chili.

Le spese di imballaggio per la presa e resa a domicilio e per il carico e lo scarico lungo l'itinerario sono rimborsate nella misura di lire 2500 per quintale o frazione di quintale e di lire 3000 per i trasferimenti dalle isole, esclusa la Sicilia, in altre parti del territorio nazionale, compresa la Sicilia, e viceversa.

Qualora la famiglia si trasferisca nella nuova sede da una località diversa da quella in cui era la precedente sede di servizio del dipendente trasferito, le indennità e rimborsi di cui al presente articolo spettano in misura non eccedente l'importo che sarebbe dovuto se il movimento fosse effettuato tra le due sedi di servizio.

Le indennità ed i rimborsi relativi al trasloco della famiglia, del mobilio e delle masserizie non sono dovuti quando il movimento non sia effettuato entro tre anni dalla data di decorrenza del provvedimento di trasferimento.

Art. 14.

Al personale trasferito spetta una indennità di prima sistemazione nella misura:

di lire 75.000 per il personale di grado 4° o superiori, e corrispondenti del personale dell'Amministrazione ferroviaria;

di lire 60.000 per il personale dei gradi 5°, 6° e 7°, e corrispondenti del personale dell'Amministrazione ferroviaria;

di lire 50.000 per il personale dei gradi 8°, 9°, 10° e 11°, e corrispondenti del personale dell'Amministrazione ferroviaria;

di lire 40.000 per il personale dei gradi inferiori all'11° e corrispondenti del personale dell'Amministrazione ferroviaria e per il restante personale civile e militare di ruolo e non di ruolo, compresi i salariati.

La suddetta indennità è ridotta alla metà per il personale senza persone di famiglia conviventi ed a carico.

Al personale che non abbia trasferito nella nuova sede la famiglia ed il mobilio è corrisposta la metà dell'indennità di prima sistemazione, salva la corresponsione dell'altra metà dopo il trasferimento del mobilio e delle persone di famiglia, purchè questo sia compiuto entro un biennio dalla data di decorrenza dell'ordine di trasferimento.

L'indennità medesima è ridotta ad un terzo — da computarsi sull'indennità in misura intera o sulla misura già ridotta ai termini del precedente comma — per il personale che fruisca, nella nuova sede, di alloggio gratuito o, se trattasi di personale ferroviario, delle agevolazioni di cui alla tabella allegata all'articolo 33 delle disposizioni sulle competenze accessorie.

L'indennità di prima sistemazione è attribuita nella misura corrispondente al grado rivestito alla data in cui il dipendente raggiunge la nuova sede di servizio.

Non spetta l'indennità di prima sistemazione agli ufficiali di complemento in servizio di prima nomina, nè ai sottufficiali e militari di truppa che non siano in carriera continuativa o raffermati o vincolati a ferma speciale.

Art. 15.

Il personale trasferito che, per riconosciuta impossibilità di trovare l'abitazione nella nuova sede di servizio, trasferisca la famiglia, i mobili e le masserizie in comune viciniore, è ammesso ugualmente a fruire delle indennità e rimborsi inerenti al trasferimento, purchè la distanza dalla casa municipale del comune viciniore alla nuova sede di servizio non superi i trenta chilometri.

Il successivo trasferimento nella sede di servizio, purchè effettuato entro il termine di cui all'ultimo comma del precedente art. 13, dà diritto al rimborso delle spese di viaggio delle persone di famiglia e di trasporto del mobilio e delle masserizie.

Art. 16.

Nel caso di trasferimento di un dipendente statale coniugato, non separato legalmente, in una sede di servizio dove successivamente sia trasferito il coniuge, pure dipendente statale, spetta a quest'ultimo, a titolo di indennità di prima sistemazione, solo l'eventuale eccedenza dell'indennità stabilita per il suo grado su quella liquidata al coniuge.

Art. 17.

Al personale collocato a riposo ed alle famiglie del dipendente deceduto dopo il collocamento a riposo o in attività di servizio spettano le indennità e i rimborsi di cui al precedente art. 13 e l'indennità di prima sistemazione per il trasferimento dall'ultima sede di servizio in altro domicilio eletto nel territorio nazionale. Il diritto si perde se, entro due anni dalla data di cessazione dal servizio, non siano effettuati i relativi movimenti.

Per coloro che siano in godimento di un alloggio di servizio la corresponsione delle indennità e rimborsi inerenti al raggiungimento del domicilio eletto è ammessa anche quando il movimento si limiti al cambiamento di abitazione nell'ambito del comune.

Art. 18.

L'indennità istituita con il primo comma dell'art. 8 del decreto legislativo 7 giugno 1945, n. 320, in favore del personale dei ruoli centrali delle Amministrazioni dello Stato destinato a prestare servizio fuori della Capitale, è commisurata, dalla data di entrata in vigore della presente legge, ad un ottavo dell'indennità di missione per i dipendenti senza carico di famiglia e ad un sesto o al terzo per i dipendenti con famiglia a carico, secondo che la famiglia si sia trasferita nella nuova sede ovvero sia rimasta a Roma.

Il trattamento previsto dal precedente comma è ridotto di un quinto o di un decimo per il personale a cui sia stato assegnato un alloggio gratuito o, rispettivamente, un alloggio con pigione di favore, fornito dall'Amministrazione.

Con effetto dal 1° luglio 1947 il secondo comma dell'art. 8 del decreto legislativo 7 giugno 1945, n. 320, è soppresso.

Per il periodo dal 1° luglio 1946 fino alla data di entrata in vigore della presente legge l'indennità predetta resta stabilita nelle misure effettivamente adottate dall'Amministrazione per ciascuna categoria di personale.

Art. 19.

Le disposizioni che regolano la misura del trattamento economico di missione e di trasferimento del personale statale si applicano anche ai segretari provinciali e ai segretari comunali.

Il trattamento economico per missione e per trasferimento del personale di ruolo e non di ruolo, compresi i salariati, degli Enti locali, degli Enti parastatali e in genere degli Enti ed Istituti di diritto pubblico, anche con ordinamento autonomo, e degli Enti ed Istituti comunque sottoposti a vigilanza o tutela dello Stato o al cui mantenimento lo Stato contribuisca in via ordinaria, non può comunque eccedere quello stabilito per i dipendenti civili dello Stato di gruppo e di grado o di categoria parificabile.

Art. 20.

Nulla è innovato alle disposizioni vigenti circa la esclusione dal rimborso di spese e dalla corresponsione di indennità nei casi di trasferimento a domanda del personale.

Sono abrogate le disposizioni vigenti in materia di indennità di missione e di trasferimento nel territorio nazionale, salvo quelle richiamate nella presente legge.

Art. 21.

La presente legge ha effetto a decorrere dal 1° gennaio 1951.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 29 giugno 1951

EINAUDI

DE GASPERI — PELLA

Visto, *il Guardasigilli*: PICCIONI

DECRETO-LEGGE 7 luglio 1951, n. **490.**

Finanziamento per costituire riserve di prodotti alimentari e di materie prime di proprietà dello Stato.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 77, secondo comma, della Costituzione;

Ritenuta la necessità e l'urgenza di disciplinare la costituzione di riserve di prodotti alimentari e di materie prime di proprietà dello Stato;

Udito il parere della Corte dei conti;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per il tesoro;

Decreta:

Art. 1.

L'Ufficio italiano dei cambi ed il Ministro per il tesoro sono autorizzati rispettivamente a cedere e ricevere in prestito fino al limite massimo di 100 miliardi di lire, la valuta relativa al finanziamento di acquisti effettuati o da effettuare per costituire riserve di prodotti alimentari e di materie prime di proprietà dello Stato.

Art. 2.

L'entità di tali scorte è determinata dal Consiglio dei Ministri, merce per merce, secondo apposito piano.

Art. 3.

La facoltà della costituzione delle scorte e l'autorizzazione alla cessione e rispettivamente all'assunzione in prestito di valuta di cui all'art. 1 cessano col 30 giugno 1952.

Art. 4.

Spetta al Consiglio dei Ministri stabilire la data a partire dalla quale non sarà più necessaria la conservazione totale o parziale delle scorte costituite e potrà disporsi la loro alienazione, anche per singoli settori.

Art. 5.

Il pagamento del prestito all'Ufficio italiano dei cambi sarà effettuato al controvalore in lire della valuta ceduta a norma dell'art. 1 al cambio del giorno della cessione.

Il Ministro per il tesoro ha facoltà di effettuare il pagamento mediante quote parziali. Il saldo dovrà essere effettuato entro sei mesi dalla data dello smobilizzo totale delle scorte.

Apposita convenzione fra il Ministro per il tesoro e l'Ufficio italiano dei cambi regolerà la materia.

Art. 6.

La gestione finanziaria di cui ai precedenti articoli è soggetta al controllo consuntivo della Corte dei conti.

Art. 7

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana, e nello stesso giorno sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 7 luglio 1951

EINAUDI

DE GASPERI — PELLA

Visto, *il Guardasigilli:* PICCIONI
Registrato alla Corte dei conti, addì 7 luglio 1951
Atti del Governo, registro n. 40, *foglio n.* 25. — CARLOMAGNO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 7 luglio 1951, n. **491.**

Cessazione dello stato di guerra fra l'Italia e la Germania.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87 della Costituzione;

Visto l'art. 8 del regio decreto 8 luglio 1938, n. 1415;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per gli affari esteri, di concerto con il Ministro per il tesoro;

Decreta:

Art. 1.

Nei confronti della Germania e delle persone fisiche e giuridiche tedesche cessano di avere applicazione per la parte in cui conservino ancora efficacia e salvo quanto disposto negli articoli seguenti, le disposizioni del testo della legge di guerra, approvato col regio decreto 8 luglio 1938, n. 1415, e le successive modificazioni ed aggiunte.

La Germania e le persone fisiche e giuridiche tedesche avranno la piena disponibilità dei beni, diritti ed interessi dei quali siano divenute proprietarie, titolari o beneficiarie a partire dal 16 settembre 1947, data dell'entrata in vigore del Trattato di pace tra l'Italia e le Potenze Alleate ed Associate.

Art. 2.

Restano fermi gli obblighi particolari che l'Italia ha assunto in base al Trattato di pace tra l'Italia e le Potenze Alleate ed Associate, firmato a Parigi il 10 febbraio 1947 e reso esecutivo col decreto legislativo 28 novembre 1947, n. 1430, ed al Memorandum d'intesa in merito ai beni tedeschi in Italia firmato a Washington tra la Francia, la Gran Bretagna, gli Stati Uniti di America e l'Italia il 14 agosto 1947 e reso esecutivo con decreto legislativo 3 febbraio 1948, n. 177.

Art. 3.

Per i beni, diritti ed interessi dei quali la Germania e le persone fisiche e giuridiche tedesche siano divenute proprietarie, titolari o beneficiarie anteriormente al 16 settembre 1947, e non contemplati dal predetto Memorandum d'intesa continuano ad applicarsi le disposizioni vigenti, ferma restando la facoltà stabilita dall'art. 2, n. 2, della legge 16 dicembre 1940, n. 1902.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 7 luglio 1951

EINAUDI

DE GASPERI — SFORZA — PELLA

Visto, *il Guardasigilli:* PICCIONI
Registrato alla Corte dei conti, addì 7 luglio 1951
Atti del Governo, registro n. 40, *foglio n.* 24. — CARLOMAGNO

DECRETO MINISTERIALE 28 aprile 1951.

Autorizzazione all'Ente autonomo Magazzini generali di Verona ad istituire e gestire una succursale in Verona per il deposito di merci varie, nazionali e nazionalizzate.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visto il regio decreto-legge 1° luglio 1926, n. 2290, sull'ordinamento dei Magazzini generali, convertito in legge con la legge 9 giugno 1927, n. 1158, nonchè il relativo regolamento di esecuzione approvato col regio decreto 16 gennaio 1927, n. 126;

Vista altresì la legge 12 maggio 1930, n. 685;

Vista la domanda presentata dall'Ente autonomo Magazzini generali di Verona per essere autorizzato alla apertura di una succursale in Verona;

Vista la deliberazione in data 30 marzo 1951, adottata dalla Giunta della Camera di commercio, industria ed agricoltura di Verona, che esprime parere favorevole alla concessione della chiesta autorizzazione nonchè la lettera in data 21 aprile 1951 dell'Ente autonomo per le fiere dell'agricoltura e dei cavalli di Verona;

Decreta:

Art. 1.

L'Ente autonomo Magazzini generali di Verona è autorizzato a istituire e gestire in Verona, negli ambienti del nuovo quartiere fieristico veronese descritti in perizia, una succursale pel deposito di merci varie, nazionali e nazionalizzate alle medesime condizioni regolamentari e tariffarie in vigore per lo stabilimento principale di Verona.

Per l'esercizio della succursale come sopra autorizzata, l'Ente autonomo Magazzini generali di Verona è esentato dal prestare la cauzione di cui all'art. 2 del regolamento sui Magazzini generali, approvato col regio decreto 16 gennaio 1927, n. 126, succitato.

Art. 2.

La Camera di commercio, industria ed agricoltura di Verona è incaricata di vigilare sull'esecuzione del presente decreto che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 28 aprile 1951

p. *Il Ministro*: ZIINO

(3350)

DECRETO MINISTERIALE 7 giugno 1951.

Autorizzazione al Consorzio agrario provinciale di Vicenza all'esercizio di Magazzini generali pel deposito di merci varie, nazionali e nazionalizzate.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visto il regio decreto-legge 1° luglio 1926, numero 2290, sull'ordinamento dei Magazzini generali, convertito in legge con la legge 9 giugno 1927, n. 1158, nonchè il relativo regolamento di esecuzione, approvato col regio decreto 16 gennaio 1927, n. 126;

Vista la domanda presentata dal Consorzio agrario provinciale di Vicenza per essere autorizzato ad istituire ed esercire Magazzini generali pel deposito di merci varie, nazionali e nazionalizzate in Vicenza, viale Mazzini nn. 13-15;

Vista la deliberazione in data 13 aprile 1950, adottata dalla Giunta della Camera di commercio, industria e agricoltura di Vicenza, che esprime il parere sulla concessione della chiesta autorizzazione;

Vista la deliberazione adottata dal Comitato provinciale prezzi di Vicenza n. 26, pubblicata nel Foglio annunzi legali n. 38 del 28 gennaio 1951, e relativa all'approvazione delle tariffe di deposito;

Sentito il Comitato interministeriale dei prezzi;

Decreta:

Art. 1.

Il Consorzio agrario provinciale di Vicenza è autorizzato a gestire, in regime di Magazzini generali, gli immobili di proprietà siti in Vicenza, viale Mazzini nn. 13-15, pel deposito di merci varie, nazionali e nazionalizzate, con particolare riguardo ai cereali, sementi, concimi e mangimi.

Art. 2.

Ai depositi effettuati nei Magazzini generali autorizzati col precedente articolo, si applicano le tariffe e il regolamento approvati dalla Giunta della Camera di commercio, industria e agricoltura di Vicenza e dal Comitato provinciale dei prezzi con le delibere di cui nelle premesse.

Art. 3.

La Camera di commercio, industria e agricoltura di Vicenza è incaricata di vigilare sull'esecuzione del presente decreto che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

La detta Camera proporrà entro sei mesi dalla data di pubblicazione del presente decreto, la forma e l'ammontare della cauzione che il Consorzio agrario provinciale di Vicenza è tenuto a prestare ai sensi dell'articolo 2 del regio decreto 16 gennaio 1927, n. 126.

Roma, addì 7 giugno 1951

Il Ministro: TOGNI

(3263)

DECRETO MINISTERIALE 7 giugno 1951.

Revoca e conferma di autorizzazioni all'istituzione di succursali per il deposito di merci varie, nazionali e nazionalizzate, concesse alla Società industriale padana.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visto il regio decreto-legge 1° luglio 1926, numero 2290, sull'ordinamento dei Magazzini generali, convertito in legge con la legge 9 giugno 1927, n. 1158, nonchè il relativo regolamento di esecuzione, approvato col regio decreto 16 gennaio 1927, n. 126;

Vista la nota n. 272118 del 18 novembre 1948, che autorizza la Società industriale padana a istituire in San Donà di Piave una succursale dei Magazzini generali che la predetta Società gestisce in Porto Tolle a' sensi dei decreti Ministeriali 17 agosto 1947 e 17 giugno 1948;

Vista la nota in data 28 febbraio 1951, diretta dalla Società industriale padana alla Camera di commercio di Venezia circa il funzionamento della predetta succursale di San Donà di Piave;

Decreta:

Art. 1.

E' revocata l'autorizzazione concessa con la nota ministeriale di cui nelle premesse alla Società industriale padana e relativa all'istituzione e all'esercizio di un Magazzino generale succursale sito in San Donà di Piave nello stabilimento della Società in accomandita semplice Primo Modin e C.

Art. 2.

E' confermata l'autorizzazione concessa alla Società industriale padana, con la nota n. 272118 del 18 novembre 1948 e relativa all'istituzione dell'altra succursale di Ponte di Brenta presso la predetta Società Modin, da adibirsi al deposito di merci varie nazionali e nazionalizzate, peraltro con esplicito divieto di emissione degli speciali titoli rappresentativi di cui agli articoli 1789 e 1790 del Codice civile per le partite immagazzinate alla rinfusa e non esattamente identificabili, a tenore dell'art. 7, secondo comma, del regolamento sui Magazzini generali 16 gennaio 1927, n. 126.

Art. 3.

Le Camere di commercio, industria e agricoltura di Venezia e di Padova sono incaricate dell'esecuzione del presente decreto che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 7 giugno 1951

Il Ministro: TOGNI

(3261)

DECRETO MINISTERIALE 15 giugno 1951.

Temporanea autorizzazione alla Sezione di credito fondiario del Banco di Sicilia ad emettere obbligazioni sino a 30 volte l'ammontare complessivo del proprio patrimonio.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il regio decreto-legge 10 ottobre 1929, n. 1893;

Vista la legge 9 novembre 1950, n. 917;

Vista la legge 29 luglio 1949, n. 474;

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, modificato con legge 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, e 10 giugno 1940, n. 933;

Visti i decreti legislativi 17 luglio 1947, n. 691, e 20 gennaio 1948, n. 10;

Sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio;

Decreta:

Articolo unico.

La Sezione di credito fondiario del Banco di Sicilia è autorizzata ad emettere obbligazioni fino a 30 volte l'ammontare complessivo del proprio patrimonio.

La presente autorizzazione è valida sino a quando il fondo speciale di riserva della predetta Sezione, attualmente in L. 150 milioni, non venga aumentato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 15 giugno 1951

Il Ministro: PELLA

(3235)

DECRETO MINISTERIALE 15 giugno 1951.

Ricostituzione della Commissione per la previdenza degli impiegati dell'industria della provincia di Enna.

IL MINISTRO PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 14 del contratto collettivo 31 luglio 1938 per il regolamento di previdenza per gli impiegati dell'industria;

Vista la nota n. 5591 in data 16 aprile 1951, con la quale l'Ufficio del lavoro e della massima occupazione di Enna comunica i nominativi dei rappresentanti designati dalle associazioni sindacali interessate quali componenti della locale Commissione provinciale per la previdenza degli impiegati dell'industria;

Decreta:

La Commissione per la previdenza degli impiegati dell'industria per la provincia di Enna è ricostituita come segue:

Barbarino Gaetano, Pasqua Paolo e ing. Mannino Francesco: in rappresentanza degli industriali;

Mancuso Giuseppe, Stumpo Carmelo e Marasà Giovanni: in rappresentanza degli impiegati.

Roma, addì 15 giugno 1951

Il Ministro: MARAZZA

(3348)

DECRETO MINISTERIALE 22 giugno 1951.

Iscrizione della sigaretta egiziana « Roi d'Egypt » nella tariffa generale dei tabacchi lavorati esteri, cancellazione della sigaretta egiziana « Nabil » dalla tariffa stessa e riduzione del prezzo della sigaretta egiziana « Rafik ».

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Vista la legge 17 luglio 1942, n. 907, sul monopolio dei sali e dei tabacchi, e successive modificazioni;

Visto il decreto Ministeriale n. 00-2540 del 28 febbraio 1949, registrato alla Corte dei conti il 31 marzo 1949, registro n. 1 Monopoli, foglio n. 69;

Sentito il Consiglio di amministrazione dei monopoli di Stato nella seduta del 10 maggio 1951;

Decreta:

Art. 1.

A decorrere dal 1° luglio 1951 viene iscritta nella tariffa generale dei tabacchi lavorati esteri la sigaretta egiziana « Roi d'Egypt » al prezzo di vendita al pubblico di L. 17.000 il chilogrammo.

Con la stessa decorrenza suindicata viene cancellata dalla cennata tariffa generale dei tabacchi lavorati esteri la sigaretta egiziana « Nabil ».

Art. 2.

Il prezzo di vendita al pubblico della sigaretta egiziana « Rafik » viene ridotto, dalla predetta data del 1° luglio 1951 a L. 15.000 per chilogrammo.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 22 giugno 1951

Il Ministro: VANONI

Registrato alla Corte dei conti, addì 28 giugno 1951
Registro Monopoli n. 1, foglio n. 271

(3317)

DECRETO MINISTERIALE 25 giugno 1951.

Iscrizione dei tipi di sigarette svizzere « Sullana Rouge », « Scotch », « Player's N/C Medium » nella tariffa generale dei tabacchi lavorati esteri.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Vista la legge 17 luglio 1942, n. 907, sul monopolio dei sali e dei tabacchi, e successive modificazioni;

Sentito il Consiglio di amministrazione dei monopoli di Stato nella seduta del 20 aprile 1951;

Decreta:

Con effetto dal 1° luglio 1951 vengono iscritte nella tariffa generale dei tabacchi lavorati esteri le sottoelencate sigarette di produzione svizzera e ne viene fissato come segue il rispettivo prezzo di vendita al pubblico:

Sigaretta	« Sullana Rouge »	Lit. 18.000 al kg.
»	« Scotch »	» 16.000 »
»	« Player's N/C Medium »	» 19.000 »

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 25 giugno 1951

Il Ministro: VANONI

Registrato alla Corte dei conti, addì 28 giugno 1951
Registro Monopoli n. 1, foglio n. 272

(3316)

DECRETO MINISTERIALE 27 giugno 1951.

Nomina del presidente della Camera di commercio, industria ed agricoltura di Brindisi.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E FORESTE

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 21 settembre 1944, n. 315, concernente la soppressione dei Consigli e degli Uffici provinciali dell'economia e la ricostituzione delle Camere di commercio, industria ed agricoltura e degli Uffici provinciali dell'industria e del commercio;

Visto il decreto interministeriale 6 gennaio 1950, con il quale è stata sciolta la Giunta della Camera di commercio, industria ed agricoltura di Brindisi ed è stato nominato commissario straordinario della Camera stessa il prefetto della Provincia;

Considerata la necessità di ricostituire i normali organi amministrativi di detta Camera;

Decreta:

Il rag. Manlio Poto è nominato presidente della Camera di commercio, industria ed agricoltura di Brindisi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 27 giugno 1951

Il Ministro per l'industria e il commercio
TOGNI

Il Ministro per l'agricoltura e foreste
SEGNI

(3349)

DECRETO MINISTERIALE 2 luglio 1951.

Data e modalità dei sorteggi dei premi da assegnarsi ai buoni del Tesoro novennali 5 %, di scadenza 15 settembre 1951, serie speciale.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 23 agosto 1946, n. 170, con il quale venne autorizzata l'emissione di una serie speciale di buoni del Tesoro novennali 5 %, a premi, di scadenza 15 settembre 1951, in sostituzione dei buoni del Tesoro poliennali distrutti per ordine di autorità;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 20 agosto 1947, n. 1049;

Visto che sono state ultimate le operazioni di ricostituzione e di rilascio dei detti buoni;

Ritenuta la necessità di fissare la data e le modalità dei sorteggi dei premi da assegnarsi ai buoni stessi, a partire dall'estrazione relativa al secondo semestre 1946;

Decreta:

Art. 1.

Le operazioni preliminari di contazione, ricognizione ed imbussolamento delle schede, ai fini del sorteggio dei premi da attribuirsi — a partire dall'estrazione relativa al secondo semestre 1946 — ai buoni del Tesoro novennali 5 %, di scadenza 15 settembre 1951, serie speciale, emessi in forza dei decreti legislativi 23 agosto 1946, n. 170 e 20 agosto 1947, n. 1049, nonchè le operazioni di chiusura e conservazione delle urne, di procedura dei sorteggi e di compilazione dei relativi verbali, avranno inizio alle ore 10 del 16 luglio 1951, presso la Direzione generale del debito pubblico in apposita sala aperta al pubblico.

Art. 2.

Le operazioni di cui all'articolo precedente verranno eseguite dalla Commissione costituita a norma del decreto luogotenenziale 30 novembre 1945, n. 808, con l'osservanza delle modalità fissate dagli articoli 4, 5, 6 e 7 del decreto Ministeriale 25 settembre 1931, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 223, del 26 stesso mese.

Art. 2.

La Direzione generale del debito pubblico provvederà alla pubblicazione dei numeri estratti su apposito supplemento straordinario alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, del quale invierà esemplari alle Prefetture, alle Intendenze di finanza, alle Camere di commercio, ai Comuni ed agli uffici postali, perchè li tengano a disposizione del pubblico, per la consultazione.

I risultati dei sorteggi verranno, a cura della stessa Direzione generale, diffusi mediante apposito comunicato diramato alla stampa e alla radio.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 2 luglio 1951

Il Ministro: PELLA

Registrato alla Corte dei conti, addì 5 luglio 1951
Registro Tesoro n. 11, foglio n. 34.

(3384)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Provvedimento n. 286 del 30 giugno 1951 riguardante il prezzo dei medicinali e materiali sanitari importati dalla E.N.D.I.M.E.A.

Il Comitato interministeriale dei prezzi, con provvedimento n. 286 del 30 giugno 1951, ha fissato, come appresso, i prezzi di cessione, all'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica, dei medicinali e materiali sanitari, da distribuire a scopo assistenziale, importati dall'E.N.D.I.M.E.A., dagli Stati Uniti d'America:

I. — MERCI E.R.P.
(seguito circolare n. 258 del 1° febbraio 1951)

56. III lotto di « Penicillina ad azione ritardata « G » Procaina »:
a) in olio di sesamo con 2 % di monostearato di alluminio:
1) fiala da 3.000.000 U.O., per fiala L. 1368;
2) fiala da 300.000 U.O., per fiala L. 283;
b) per sospensione acquosa, fiala da 300.000 U.O. L. 308.

57. II lotto di « estratto di fegato »:
1) fiala da 10 cc. 2 U.S.P. per cc., per fiala L. 407;
2) fiala da 10 cc. 5 U.S.P. per cc., per fiala L. 627;
3) fiala da 10 cc. 10 U.S.P. per cc., per fiala L. 1159.
Per le cessioni al consumo aumento di L. 15.

58. V lotto di « Technical Chlordane » 100 %, alla libbra L. 544.

59. Camere di jonizzazione 0.25/R e 250/R, ciascuna lire 38.413;
Camere di jonizzazione 100/R, ciascuna L. 35.711.

60. Il prezzo del I e II lotto d'insulina, in cristalli, da 22.000 U per grammo, fissato in L. 17.352 per grammo, al n. 55 della circolare n. 258, del 1° febbraio, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 31, del 7 febbraio 1951, viene rettificato in L. 17.218.

61. Insulina in fiale preparata con insulina in cristalli di provenienza E.R.P.: prezzo al consumo della fiala da 10 cc., da 400 U.I., distribuita, dall'E.N.D.I.M.E.A., a mezzo dei medici provinciali, L. 475.

II. — MERCI IMPORTATE SUI CONTI VALUTARI

1. Gamma globulina in fiale da 2 cc., per fiala L. 3346.
2. Neostan, in fiale per adulti, per bambini e per uso locale, alla fiale L. 2023.
3. Bacto Veal Deydrated, per flacone da 1 libbra L. 8928.
4. Trypticase Soy Broth, per flacone da 1 libbra L. 4044.
5. Trypticase Soy Agar, per flacone da 1 libbra L. 6257.
6. Normal Human Serum Albumin, per fiala da 20 cc. L. 8725.
7. Saponina purissima Alba, al kg. L. 4744.
8. Tetra-Cloroetilene puro, al kg. L. 1367.
9. Agar desossicolato citrato, alla libra L. 5081.
10. Glicocolla pura, al kg. 2774.
11. Stilbestrol Proprionato, al grammo L. 265.
12. Agar polvere, alla libbra L. 4831.
13. Selenite F. Enrichment, alla libbra L. 3400.
14. Penicillina « G » cristallizzata termostabile Merck uso veterinario, alla fiala da 200.000 U.O., L. 134.

(3373)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Sostituzione del presidente dell'Istituto autonomo per le case popolari di Alessandria

Con decreto del Ministro per i lavori pubblici n. 3787 in data 21 giugno 1951, è stato nominato presidente dell'Istituto autonomo per le case popolari di Alessandria l'ing. Luigi Bellana, in sostituzione del geom. Giuseppe Ternavasio, decaduto per maturato quadriennio.

(3351)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Proroga dei poteri conferiti al commissario della Società cooperativa lavoratori macello Napoli - Maestranze bovini, con sede in Napoli.

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 16 giugno 1951, i poteri conferiti all'avv. Mario Famiglietti, commissario della Società cooperativa lavoratori macello Napoli Maestranze bovini, con sede in Napoli, sono stati prorogati fino al 30 ottobre 1951.

(3352)

Scioglimento del Consiglio di amministrazione della Società cooperativa di produzione e lavoro « Monte Giove », con sede in Cermignano, e nomina del commissario.

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 20 giugno 1951, è stato disposto lo scioglimento del Consiglio di amministrazione della Società cooperativa di produzione e lavoro « Monte Giove », con sede in Cermignano, ed è stato nominato commissario il sig. Alfredo Ortolani, residente sul posto.

(3353)

MINISTERO DELL'INDUSTRIA E DEL COMMERCIO

Avviso di rettifica riguardante l'esercizio di Magazzini generali

Si rende noto a chiunque possa avervi interesse che l'autorizzazione all'esercizio dei Magazzini generali della Società S.A.L.P.A. s'intende data non solo per le merci nazionali e nazionalizzate, ma anche per quelle estere.

Il testo dell'art. 1 del decreto Ministeriale 6 febbraio 1951, pubblicato a *pag. 1832, colonna seconda*, della *Gazzetta Ufficiale* n. 133 in data 14 giugno 1951 va, pertanto, rettificato come segue:

« La Società per Azioni Lavorazione Prodotti Agricolizootecnici, con sede in Roma, è autorizzata a gestire, in regime di Magazzini generali, gli immobili di proprietà siti in Reggio Emilia, via Fratelli Manfredi n. 20-*a*, pel deposito di merci varie, estere, nazionali e nazionalizzate ».

(3333)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diciottesima ed ultima estrazione per l'assegnazione dei premi ai buoni novennali del Tesoro 4 % di scadenza 15 settembre 1951.

Si notifica che il giorno 1° agosto 1951, alle ore 10, in Roma, presso la Direzione generale del debito pubblico, via Goito n. 1, in una sala aperta al pubblico, avranno luogo le operazioni di sorteggio relative alla diciottesima ed ultima estrazione per l'assegnazione di un premio di L. 1.000.000, uno di L. 500.000, due di L. 100.000, quattro di L. 50.000 e cinquanta di L. 10.000, per ciascuna delle venticinque serie (dalla A-1 alla A-25), ai buoni novennali del Tesoro 4 % scadenti il 15 settembre 1951, emessi in base al regio decreto-legge 1° settembre 1942, n. 972.

Le operazioni preliminari di contazione e di ricognizione delle schede, destinate alle estrazioni di cui sopra, da effettuarsi a norma del decreto Ministeriale 25 settembre 1931, avranno luogo il giorno 31 luglio 1951, alle ore 10, nella sala sopra mentovata aperta al pubblico.

Roma, addì 8 luglio 1951

Il direttore generale: DE LIGUORO

(3371)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffida per smarrimento di titoli di rendita nominativa

(3ª *pubblicazione*). Elenco n. 9.

Conformemente alle disposizioni degli articoli 48 del testo unico delle leggi sul Debito pubblico, approvato con regio decreto 17 luglio 1910, n. 536 e 75 del regolamento generale, approvato con regio decreto 19 febbraio 1911, n. 298, e art. 9 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 20 agosto 1947, n. 990, si notifica che ai termini dell'art. 73 del citato regolamento fu denunziata la perdita dei certificati d'iscrizione delle sotto designate rendite, e fatta domanda a quest'Amministrazione affinchè, previe le formalità prescritte dalla legge, ne vengano rilasciati i nuovi:

CATEGORIA del debito	NUMERO della iscrizione	INTESTAZIONE DELLE ISCRIZIONI	AMMONTARE della rendita annua di ciascuna iscrizione (Lire)
Rendita 5%	38288	Biblioteca circolante di Acqui (Alessandria), vincolata	2.000 —
Id.	96726	Comune di Silvi (Teramo)	100 —
Id.	185740	Come sopra	50 —
Cons. 3,50% (1906)	834242	Del Vaglio Aurora fu Giuseppe vedova Barbarulo, rimaritata Moretti, dom. a Napoli, con usufrutto a De Rensis Maria fu Nicola ved. di Del Vaglio Ferdinando, dom. a Napoli	129,50
P. R. 3,50% (1934)	217803	Monaco Alfonso di Giovanni, dom. a Pesaro	112 —
Cons. 3,50% (1906)	135017	De Ferrari Alfonso fu Cesare, dom. a Vezzano Ligure (Genova)	10,50
P. R. 3,50% (1934)	101121	Pampena Domenico fu Gervasio, dom. a Spigno Saturnia (Caserta)	14 —
Id.	208812	Lucibelli Basilia fu Basilio moglie di Amatruda Salvatore, dom. ad Amalfi (Salerno), ipotecato a favore di Acampora Raffaele fu Bartolomeo e Coccia Vincenzo di Gaetano	304,50

Si diffida pertanto chiunque possa avervi interesse, che sei mesi dopo la prima delle prescritte tre pubblicazioni del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale*, si rilasceranno i nuovi certificati, qualora in questo termine non vi siano state opposizioni notificate a questa Direzione generale nei modi stabiliti dall'art. 76 del citato regolamento.

(702) Roma, addì 8 febbraio 1951 *Il direttore generale*: DE LIGUORO

MINISTERO DEI TRASPORTI

8ª Serie di norme integrative al regolamento approvato con decreto Ministeriale 22 luglio 1930 per le prescrizioni sui carri-serbatoio per gas compressi, liquefatti o disciolti. - Soppressione dei diaframmi orizzontali nei grandi serbatoi destinati a contenere gas liquefatti o disciolti.

Visto che l'esercizio di grandi serbatoi senza diaframma orizzontale, la cui costruzione è stata autorizzata per il trasporto di ammoniaca anidra con circolare 875/1950, non ha dato luogo ad inconvenienti;

Considerato che nella costruzione dei carri-serbatoio in genere ed in particolare di quelli per gas liquefatti o disciolti sono ora adottati altri provvedimenti raggiungenti il medesimo scopo a cui tendono i diaframmi orizzontali, come molle di sospensione più sensibili a piccole variazioni di carico, collegamento meno rigido del serbatoio al telaio, ecc.;

Visto che non risulta che i diaframmi orizzontali siano usati in carri-serbatoio per gas liquefatti o disciolti costruiti in altri Paesi;

Su conforme parere della Commissione permanente per le prescrizioni sui recipienti per gas compressi, dispongo quanto segue:

E' soppresso l'obbligo dell'applicazione del diaframma orizzontale, di cui all'art. 14 del regolamento approvato con decreto Ministeriale 22 luglio 1930, ai grandi serbatoi destinati a contenere gas liquefatti o disciolti.

Per conseguenza il suddetto articolo 14, risulta modificato come segue:

« I grandi serbatoi, se di lunghezza maggiore di m. 3,50, dovranno portare dei diaframmi verticali equidistanti fra loro e dai fondi, in modo da formare celle di lunghezza non maggiore di m. 3,50 ciascuna.

« Questi diaframmi dovranno essere estesi per tutta la sezione trasversale del serbatoio; dovranno essere di lamiera piena e portare nella parte inferiore dei fori di comunicazione da una cella all'altra. L'area complessiva di detti fori dovrà essere di circa 1/20 dell'area della parte piena del diaframma stesso. Anche questi diaframmi verticali dovranno essere muniti di passo d'uomo, che dovrà potersi aprire e chiudere dalla parte del fondo del serbatoio che porta il passo d'uomo.

« Il collegamento dei diaframmi verticali alle pareti del serbatoio dovrà essere fatto mediante chiodatura.

« Oltre che con l'adozione di diaframmi verticali, si dovrà provvedere ad impedire azioni pericolose alla circolazione del carro dipendenti dalla presenza nel sarbatoio di masse liquide che non lo riempiono completamente, adottando nella costruzione del carro opportune disposizioni intese ad assicurarne la stabilità anche quando si producano, per bruschi spostamenti della massa liquida, improvvise variazioni della distribuzione del carico sugli assali ».

Roma, addì 3 maggio 1951

p. *Il Ministro*: CAPPUCCIO

(3337)

MINISTERO DELL'INTERNO

Avviso di rettifica

Nel sommario del giorno 28 giugno 1951 della *Gazzetta Ufficiale* n. 145, rubrica « Disposizioni e comunicati », ultima riga, in luogo di: « registri » leggasi: « segretari ».

(3372)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELL'INDUSTRIA E DEL COMMERCIO

Graduatoria del concorso per esami a quattro posti di geologo allievo in prova (grado 10°, gruppo A) nel ruolo del Servizio geologico del Corpo delle miniere.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visto il regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili dell'Amministrazione dello Stato, e successive estensioni e modificazioni;
Visto il regio decreto 10 maggio 1943, n. 482, sul riordinamento dei servizi della Direzione generale delle miniere e della metallurgia e dei ruoli organici del Corpo delle miniere;
Visto il decreto Ministeriale 14 settembre 1950, registrato alla Corte dei conti il 27 settembre 1950, registro n. 6, foglio n. 364, e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 235 del 12 ottobre 1950, col quale è stato indetto un concorso per esami a quattro posti di geologo allievo in prova (grado 10°, gruppo *A*) nel ruolo del Servizio geologico del Corpo delle miniere;
Visti gli atti e la relazione finale della Commissione esaminatrice del concorso suddetto;
Riconosciuta la regolarità del procedimento del concorso stesso;

Decreta:

Art. 1.

E' approvata la seguente graduatoria del concorso per esami a quattro posti di geologo allievo in prova (grado 10°, gruppo *A*) nel ruolo del Servizio geologico del Corpo delle miniere:

1) Martelli Gino, con punti 15,83 su 20;
2) Malferrari Nestore, con punti 13,66 su 20.

Art. 2.

I predetti candidati sono dichiarati vincitori del concorso stesso nell'ordine sopra citato.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per il visto e per la registrazione.

Roma, addì 26 maggio 1951

Il Ministro: TOGNI

Registrato alla Corte dei conti, addì 19 *giugno* 1951.
Registro n. 9, *foglio n.* 222.

(3341)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Graduatoria del concorso nazionale per titoli a due posti di ruolo speciale transitorio di « Armonia complementare » nei Conservatori di musica, indetto con decreto Ministeriale 9 luglio 1949.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Visto il decreto legislativo 7 aprile 1948, n. 262, col quale sono stati istituiti ruoli speciali transitori per il personale insegnante non di ruolo delle scuole e degli istituti di istruzione secondaria e artistica;
Visto il decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1127, col quale sono state fissate le condizioni per l'istituzione dei posti da assegnare ai predetti ruoli speciali transitori ed è stato stabilito di indire concorsi nazionali per titoli per il collocamento del personale insegnante nei ruoli stessi;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1949, n. 236, col quale sono state approvate le norme sui concorsi nazionali per titoli a posti di ruolo speciale transitorio;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 1949, n. 405, col quale viene approvato il contingente dei posti di ruolo speciale transitorio;
Visto il decreto Ministeriale 9 luglio 1949, col quale sono stati banditi i concorsi nazionali per titoli a posti di ruolo speciale transitorio nelle scuole e negli istituti d'istruzione artistica;
Visto il decreto Ministeriale 29 agosto 1949, col quale è stato prorogato alla data del 20 novembre 1949 il termine utile per la presentazione dei documenti di cui al terzo e quarto comma dell'art. 9 del citato decreto Ministeriale 9 luglio 1949;
Vista la relazione della Commissione giudicatrice del concorso nazionale per titoli a due posti di ruolo speciale transitorio di « Armonia complementare » nei Conservatori di musica (tabella *A*, n. 6);
Riconosciuta a norma dell'art. 15 del citato decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1949, n. 236, la regolarità delle operazioni compiute e la legittimità dei criteri seguiti;

Decreta:

E' approvata e resa esecutoria la seguente graduatoria del concorso nazionale per titoli a due posti di ruolo speciale transitorio di « *Armonia complementare* » nei Conservatori di musica (tabella *A*, n. 6) indetti con decreto Ministeriale 9 luglio 1949, nella quale i candidati sono collocati nell'ordine risultante dai punti complessivi a ciascuno di essi attribuiti:

1. Cicionesi Rodolfo fu Ferdinando punti 101,50
2. Cece Antonio fu Pietro » 88 —
3. Vinardi Filippo fu Giuseppe » 79,30
4. Bucchi Valentino di Guido » 66,30
5. De Bellis Vincenzo fu Angelo (invalido per servizio) » 65,63
6. Rigacci Bruno fu Arduino » 54,31
7. De Bonis Alessandro fu Giuseppe » 51,27
8. Olivieri Romeo di Romeo » 47,50
9. Carella Francesco fu Adolfo » 45,60
10. Giani Emilio fu Mario » 43,97
11. Grandi Walter di Augusto » 42,58
12. Riccioli Eva di Menotti » 40,65
13. Rossi Gino Dario fu Alfredo » 37,80
14. Gracis Ettore di Emilio » 37,32
15. Mascagni Andrea fu Mario » 34,45
16. Pachetti Giulio fu Pietro » 33,69
17. Janes Aladar di Pietro » 33,27
18. Apreda Adolfo fu Antonino » 30,30
19. Milan Tullio di Luigi » 27,32
20. Paolone Ernesto di Agostino » 23,75
21. Casati Aldo di Tommaso » 23,64
22. Leone Oscar fu Alberto » 22,64
23. Beretta Umberto fu Giacinto » 22,31
24. Salvetti Renzo fu Umberto » 21,45

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 10 maggio 1951

p. *Il Ministro*: VISCHIA

Registrato alla Corte dei conti, addì 29 *maggio* 1951
Registro n. 20, *foglio n.* 393. — MAGNASCO

(3361)

Proroga del termine per la partecipazione al concorso a posti di direttore didattico governativo in prova (gruppo B, grado 9°), riservato ai maestri elementari perseguitati politici e razziali, indetto con decreto Ministeriale 22 marzo 1949.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Veduto il decreto Ministeriale in data 22 marzo 1949, registrato alla Corte dei conti il 12 luglio 1949, registro n. 18, foglio n. 3, e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana del 30 agosto 1949, n. 198, col quale fu indetto un concorso per titoli e per esami a posti di direttore didattico governativo in prova (gruppo *B*, grado 9°), riservato ai maestri elementari perseguitati politici e razziali;
Ritenuta la opportunità di riaprire il termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso sopra citato per il periodo di quaranta giorni, e ciò sia per le particolari esigenze del servizio di vigilanza, sia in relazione alla riapertura dei termini disposta con decreto Ministeriale 27 gennaio 1951 per l'analogo concorso riservato ai perseguitati politici e razziali per soli titoli, bandito con decreto 21 marzo 1949;

Decreta:

Articolo unico.

Il termine per la presentazione delle domande di ammissione al concorso per titoli e per esami a posti di direttore didattico governativo in prova (gruppo *B*, grado 9°), indetto con decreto Ministeriale in data 22 marzo 1949, è riaperto per il periodo di quaranta giorni dalla data della pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il termine è di ottanta giorni per i maestri che prestano servizio nelle scuole italiane all'estero o nelle scuole dell'Africa italiana e per quelli che dimostrino di trovarsi in servizio militare.

I maestri che già presentarono la domanda di ammissione al concorso nei termini di cui al precedente bando del 22 marzo 1949 ed intendano ora presentare nuovi documenti e titoli e i nuovi aspiranti al concorso, per l'invio delle domande, dei documenti e dei titoli, debbono uniformarsi alle norme contenute nel suindicato bando del 21 marzo 1949.

E' consentito il riferimento ai documenti e ai titoli che gli aspiranti eventualmente abbiano presentato o presentino a corredo delle domande di ammissione agli altri concorsi a posti di direttore didattico di cui ai decreti Ministeriali 24, 26, 27 e 28 luglio 1948, e 22 marzo 1949.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 29 gennaio 1951

p. *Il Ministro*: VISCHIA

Registrato alla Corte dei conti, addì 7 maggio 1951
Registro Pubblica istruzione n. 18, *foglio n.* 48.

(3326)

Proroga del termine per la partecipazione al concorso per titoli a posti di direttore didattico governativo in prova (gruppo B, grado 9°) riservato ai maestri elementari perseguitati politici e razziali, indetto con decreto Ministeriale 21 marzo 1949.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Veduto il decreto Ministeriale in data 21 marzo 1949, registrato alla Corte dei conti il 12 luglio 1949, registro n. 18, foglio n. 4, e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 30 agosto 1949, n. 198, col quale fu indetto un concorso per soli titoli a posti di direttore didattico governativo in prova (gruppo *B*, grado 9°), riservato ai maestri elementari perseguitati politici e razziali;

Veduto il parere espresso dalla 1ª Sezione del Consiglio di Stato nell'adunanza del 15 novembre 1949, n. 1711;

Veduta la legge 19 maggio 1950, n. 323;

Considerata la conseguente necessità di riaprire il termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al suindicato concorso per un conveniente periodo di tempo (quaranta giorni);

Decreta:

Art. 1.

Il termine per la presentazione delle domande di ammissione al concorso per soli titoli a posti di direttore didattico in prova, indetto col decreto Ministeriale 21 marzo 1949, è riaperto per il periodo di quaranta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il termine anzidetto è di giorni ottanta per i maestri che prestano servizio nelle scuole italiane all'estero e nelle scuole dell'Africa italiana e per quelli che dimostrano di trovarsi in servizio militare.

Art. 2.

Al concorso indicato nel precedente art. 1 sono ammessi anche:

A) i maestri elementari che, avendo prestato non meno di 12 anni di servizio di ruolo, siano forniti di diploma di abilitazione alla vigilanza scolastica ovvero di laurea in pedagogia o in materie letterarie rilasciate dalla Facoltà di magistero ed abbiano esercitato l'incarico effettivo di direttore didattico per almeno un biennio, con qualifica non inferiore a quella di «ottimo», ai sensi del regio decreto-legge 4 giugno 1944, n. 158, dell'art. 9 del regio decreto-legge 14 ottobre 1938, n. 1771, oppure ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 77 del testo unico 5 febbraio 1928, n. 577. Per comprovare il possesso dei requisiti suddetti gli aspiranti presenteranno, in aggiunta ai documenti richiesti dai nn. 4, 5, 6 e 7 dell'art. 3 del bando di concorso in data 21 marzo 1949, i documenti qui appresso indicati:

a) uno dei seguenti titoli di studio:

1) originale o copia autentica del diploma di abilitazione alla vigilanza scolastica ovvero di un titolo corrispondente al detto diploma di abilitazione alla vigilanza scolastica secondo i precedenti ordinamenti;

2) originale o copia autentica della laurea in pedagogia rilasciata dalla Facoltà di magistero;

3) originale o copia autentica della laurea in materie letterarie rilasciata dalla Facoltà di magistero;

b) lo stato di servizio in carta bollata da L. 40, rilasciato dal competente provveditore agli studi, dal quale risulti un servizio di ruolo prestato per non meno di 12 anni nelle scuole elementari;

c) un certificato in carta bollata da lire 24, rilasciato dal competente provveditore agli studi, dal quale risulti un servizio di effettivo incarico di direzione didattica per almeno un biennio con qualifica non inferiore a quella di «ottimo», prestato nelle condizioni sopra indicate;

B) i maestri elementari che, sforniti di titolo di studio, presero parte al concorso direttivo bandito con decreto Ministeriale 22 maggio 1923, o al concorso direttivo bandito con decreto Ministeriale 3 gennaio 1925, o alla sessione di esami per il conseguimento del diploma di abilitazione alla direzione didattica indetta con decreto Ministeriale 24 novembre 1927, o, infine, al concorso direttivo bandito con decreto Ministeriale 26 aprile 1934, e superarono le relative prove di esame con votazione non inferiore a 6/10. Per comprovare il possesso dei requisiti ora indicati gli aspiranti presenteranno, in aggiunta ai documenti di cui ai nn. 4, 5, 6 e 7 del bando di concorso in data 21 marzo 1949 un documento da cui risulti che essi superarono le prove di uno dei concorsi anzidetti o della sessione di esami di abilitazione indetta col decreto Ministeriale 24 novembre 1927.

Art. 3.

I maestri che già presentarono regolare domanda di ammissione al concorso nel termine di cui al precedente bando del 21 marzo 1949 e intendano ora presentare nuovi documenti e titoli; i maestri che comunque non abbiano presentato la domanda di ammissione e, infine, i maestri di cui alle lettere *A*) e *B*) del precedente art. 2, debbono, per l'invio della domanda, dei documenti e dei titoli uniformarsi alle norme contenute nel suindicato bando del 21 marzo 1949.

E' consentito il riferimento ai documenti e ai titoli che gli aspiranti eventualmente abbiano presentato o presentino a corredo delle domande di ammissione agli altri concorsi a posti di direttore didattico di cui ai decreti Ministeriali 24, 26, 27 e 28 luglio 1948, e 21 marzo 1949.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 27 gennaio 1951

p. *Il Ministro*: VISCHIA

Registrato alla Corte dei conti, addì 7 maggio 1951
Registro Pubblica istruzione n. 18, *foglio n.* 47

(3327)

MINISTERO DELLE FINANZE

Graduatoria del concorso a ventotto posti di ingegnere erariale in prova (gruppo A) nell'Amministrazione del catasto e dei servizi tecnici erariali, riservato ai dipendenti di ruolo delle Amministrazioni dello Stato, indetto con decreto Ministeriale 2 marzo 1950.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395, sull'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato, e successive variazioni;

Visto il regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili dell'Amministrazione dello Stato, e successive modificazioni;

Visto il regio decreto 23 marzo 1933, n. 185, che approva il regolamento per il personale degli uffici dipendenti dal Ministero delle finanze, e successive modificazioni;

Visto l'art. 13 del decreto legislativo 7 aprile 1948, n. 262, relativo all'istituzione dei ruoli speciali transitori per la sistemazione del personale non di ruolo in servizio nelle Amministrazioni dello Stato;

Visto il decreto Ministeriale 2 marzo 1950, con il quale venne indetto il concorso per esami a ventotto posti di ingegnere erariale in prova nel ruolo della carriera di gruppo *A* dell'Amministrazione del catasto e dei servizi tecnici erariali, riservato ai dipendenti di ruolo delle Amministrazioni dello Stato;

Vista la graduatoria di merito formata dalla Commissione esaminatrice;

Visti gli atti della predetta Commissione e riconosciuta la regolarità del procedimento degli esami;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria formata dalla Commissione esaminatrice del concorso per esami a ventotto posti di ingegnere erariale in prova, riservato ai dipendenti di ruolo delle Amministrazioni dello Stato, bandito con decreto Ministeriale 2 marzo 1950 ed i candidati in essa compresi sono, nel medesimo ordine, dichiarati vincitori del concorso stesso:

1. Ponzonetti Giulio: media voti prove scritte 8,666; voto prova orale 6,800; votazione complessiva 15,466;
2. Reggiani Eugenio: media voti prove scritte 7; voto prova orale 6; votazione complessiva 13.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 22 dicembre 1950

Il Ministro: VANONI

Registrato alla Corte dei conti, addì 29 maggio 1951
Registro Finanze n. 14, foglio n. 389. — LESEN

(3363)

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Graduatoria generale del concorso a venti posti di volontario conservatore aggiunto (gruppo A) nel ruolo del personale degli Archivi notarili, indetto con decreto Ministeriale 8 settembre 1949.

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Visto il regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili dell'Amministrazione dello Stato;

Visti i regi decreti 31 dicembre 1923, n. 3138, 23 ottobre 1924, n. 1737, 27 ottobre 1937, n. 1876, e 10 ottobre 1941, n. 1273, sull'ordinamento degli Archivi notarili;

Visto il decreto Ministeriale 8 settembre 1949, registrato alla Corte dei conti il giorno 19 successivo, con il quale è stato bandito un concorso per esami a venti posti di volontario conservatore aggiunto (gruppo *A*) nel ruolo del personale degli Archivi notarili;

Visto il decreto Ministeriale 15 febbraio 1950, registrato alla Corte dei conti il giorno 22 successivo, con il quale è stata costituita la Commissione esaminatrice del concorso anzidetto;

Tenuto conto delle preferenze derivanti dalle disposizioni di cui al regio decreto 5 luglio 1934, n. 1176, e successive modificazioni ed estensioni per i concorrenti di pari merito, nonchè quelle contemplate dall'art. 20 del regio decreto-legge 8 maggio 1924, n. 843, e dall'art. 13 del regio decreto-legge 3 gennaio 1926, n. 48, dettanti norme a favore degli ex combattenti, e successive estensioni;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 4 aprile 1947, n. 207 (art. 8) sul trattamento giuridico ed economico del personale civile non di ruolo in servizio nelle Amministrazioni dello Stato ed il relativo regolamento di esecuzione 19 marzo 1948, n. 246;

Decreta:

Art. 1.

E' riconosciuto regolare il procedimento adottato nell'espletamento del suindicato concorso a venti posti di volontario conservatore aggiunto (gruppo *A*) nel ruolo del personale degli Archivi notarili ed è approvata la seguente:

GRADUATORIA DI MERITO

COGNOME E NOME	Media esami scritti	Votazione prove orali	Votazione complessiva
1. Di Martino Giuseppe, combattente	45	55	100
2. Berizia Mario	40	59	99
3. Casiere Andrea, combattente	39	58	97
4. Piccione Casimiro, combattente, croce al merito di guerra	42 ½	54	96 ½
5. Betti Gianluigi, nato il 17 ottobre 1921	40	56	96
6. Pulvirenti Mario, nato il 21 novembre 1921	40	56	96
7. Porchi Nicola, combattente, croce al merito di guerra	42 ½	52	94 ½
8. Portale Ferdinando, combattente	37 ½	57	94 ½
9. La Cava Vittorio	42	52	94
10. Forleo Italo	43	50	93
11. Ciciolla Michele, combattente	42 ½	50	92 ½
12. Barricelli Giovanni	36	56	92
13. Tortora Giuseppe, combattente, decorato al valor militare	36 ½	55	91 ½
14. Ferretti Benedetto, combattente	35 ½	56	91 ½
15. Terranova Giovanni, combattente	35	54	89
16. Randazzo Giuseppe	39	50	89
17. Moscato Giuseppe	36	52	88
18. Aiello Antonio, partigiano, combattente	35 ½	52	87 ½
19. Piarulli Michele	38 ½	49	87 ½
20. Plescia Giuseppe, combattente	35	52	87
21. Bevilacqua Mario, ufficiale di complemento	40	47	87
22. Re Stefano	37	50	87
23. D'Aquilio Bernardino, combattente, nato il 10 maggio 1916	37	49	86
24. Gizzarelli Concezio, combattente, nato il 18 dicembre 1922	35	51	86
25. Scornaienghi Italo, nato il 10 marzo 1923	35	51	86
26. Pace Antonio, nato l'8 maggio 1923	35	51	86
27. Coco Teodoro, nato l'8 febbraio 1924	35	51	86
28. Giovannini Alberto, combattente, orfano di guerra	37 ½	48	85 ½
29. Gennaro Mario	38 ½	47	85 ½
30. Sarno Domenico, coniugato	39	46	85
31. Andreani Roberto, celibe	35	50	85
32. De Donato Antonio, combattente, due croci al merito di guerra	37 ½	46	83 ½
33. Gafà Raffaele, combattente, coniugato	37 ½	46	83 ½
34. Diana Giuseppe, combattente, celibe	36 ½	47	83 ½
35. Tomasello Giuseppe, combattente, avventizio di 1ª categoria	36	47	83
36. Greco Aldo, nato il 6 luglio 1916	41	42	83
37. Raso Giovanni, nato il 16 giugno 1922	35	48	83
38. Mello Rella Ermanno, combattente	35 ½	47	82 ½
39. Ielo Alberto	36 ½	46	82 ½
40. Chiazzese Francesco, combattente	36	46	82
41. Fronte Giovanni	36 ½	45	81 ½
42. Martra Marco, reduce dalla prigionia	35	46	81
43. Mancosu Francesco,	37	44	81
44. Mari Alberto, partigiano, combattente	38 ½	42	80 ½
45. Martini Umberto	35 ½	45	80 ½
46. Micolano Carlo	39	41	80
47. Mangione Riccardo	35	44	79
48. Agnello Angelo	35	42	77
49. De Luca Pasquale, figlio di invalido di guerra	36	40	76
50. Romano Giuseppe, combattente	36	40	76
51. Marrocco Gerardo . . .	35 ½	40	75 ½

Art. 2.

Sono dichiarati vincitori del concorso nell'ordine seguente i candidati:

N.	Candidato	Punti
1.	Di Martino Giuseppe, combattente	punti 100
2.	Berizia Mario	» 99
3.	Casiere Andrea, combattente	» 97
4.	Piccione Casimiro, combattente, croce al merito di guerra	» 96 1/2
5.	Betti Gianluigi	» 96
6.	Pulvirenti Mario	» 96
7.	Porchi Nicola, combattente, croce al merito di guerra	» 94 1/2
8.	Portale Ferdinando, combattente	» 94 1/2
9.	La Cava Vittorio	» 94
10.	Forleo Italo	» 93
11.	Ciciolla Michele, combattente	» 92 1/2
12.	Barricelli Giovanni	» 92
13.	Tortora Giuseppe, combattente, decorato al valor militare	» 91 1/2
14.	Ferretti Benedetto, combattente	» 91 1/2
15.	Terranova Giovanni, combattente	» 89
16.	Randazzo Giuseppe	» 89
17.	Moscato Giuseppe	» 88
18.	Aiello Antonio, combattente	» 87 1/2
19.	Piarulli Michele	» 87 1/2
20.	Tomasello Giuseppe, avventizio di 1ª categoria per oltre due anni nell'Amministrazione degli Archivi notarili	» 83

Art. 3.

Sono dichiarati idonei nell'ordine seguente i candidati:

N.	Candidato	Punti
1.	Plescia Giuseppe, combattente	punti 87
2.	Bevilacqua Mario, ufficiale di complem.	» 87
3.	Re Stefano	» 87
4.	D'Aquilio Bernardino, combattente	» 86
5.	Gizzarelli Concezio, combattente	» 86
6.	Scornaienghi Italo	» 86
7.	Pace Antonio	» 86
8.	Coco Teodoro	» 86
9.	Giovannini Alberto, combattente, orfano di guerra	» 85 1/2
10.	Gennaro Mario	» 85 1/2
11.	Sarno Domenico	» 85
12.	Andreani Roberto	» 85
13.	De Donato Antonio, combattente, due croci al merito di guerra	» 83 1/2
14.	Gafà Raffaele, combattente	» 83 1/2
15.	Diana Giuseppe, combattente	» 83 1/2
16.	Greco Aldo	» 83
17.	Raso Giovanni	» 83
18.	Mello Rella Ermanno, combattente	» 82 1/2
19.	Ielo Roberto	» 82 1/2
20.	Chiazzese Francesco, combattente	» 82
21.	Fronte Giovanni	» 81 1/2
22.	Martra Marco, reduce dalla prigionia	» 81
23.	Mancosu Francesco	» 81
24.	Mari Alberto, partigiano combattente	» 80 1/2
25.	Martini Umberto	» 80 1/2
26.	Micolano Carlo	» 80
27.	Mangione Riccardo	» 79
28.	Agnello Angelo	» 77
29.	De Luca Pasquale, figlio di invalido di guerra	» 76
30.	Romano Giuseppe, combattente	» 76
31.	Marrocco Gerardo	» 75 1/2

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 9 aprile 1951

p. *Il Ministro*: TOSATO

Registrato alla Corte dei conti, addì 18 *giugno* 1951
Registro Grazia e giustizia n. 14, *foglio n.* 139. — OLIVA

(3340)

PREFETTURA DI CUNEO

Variante alla graduatoria del concorso a posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Cuneo

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI CUNEO

Visti i due precedenti decreti in data 20 ottobre 1950, numeri 49947 e 49949, con i quali è stata approvata la graduatoria degli idonei al concorso per i posti di veterinario condotto vacanti in Provincia al 30 giugno 1947 e sono stati designati i vincitori dei singoli posti messi a concorso;

Considerato che la condotta veterinaria di Carrù Clavesana Bastia Mondovì Cigliè è rimasta vacante di titolare per la rinuncia del rispettivo vincitore precedentemente designato e che pertanto occorre provvedere alla copertura di tale posto;

Viste le dichiarazioni di rinuncia e di accettazione del concorrente interpellato per l'assegnazione della sede suindicata;

Visto l'art. 26 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

Il dott. Abrate Giacomo, idoneo al concorso di cui in premessa, è dichiarato vincitore della condotta veterinaria consorziale di Carrù Clavesana Bastia Mondovì Cigliè.

Il presente decreto, a norma dell'art. 23 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, sarà inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e nel Foglio annunzi legali della Provincia e verrà pubblicato, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio della Prefettura e del Comune interessato, la cui Amministrazione, scaduto il predetto termine di pubblicazione, provvederà subito alla nomina del nuovo titolare.

Cuneo, addì 15 giugno 1951

Il prefetto GLORIA

(3314)

PREFETTURA DI L'AQUILA

Variante alla graduatoria del concorso a posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di L'Aquila

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI L'AQUILA

Visto il proprio decreto n. 17177 Vet. del 10 maggio 1951, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 28 maggio 1951, n. 119, con cui sono state assegnate le sedi ai vincitori del concorso a otto posti di veterinario condotto, vacanti alla data del 30 novembre 1946;

Considerato che i dottori Marrone Pietro e Cagnoli Franco hanno rinunciato alla nomina per la condotta del Consorzio veterinario di Massa d'Albe-Magliano dei Marsi-Scurcola Marsicana;

Ritenuto di dover dichiarare vincitore per la predetta condotta il concorrente idoneo che segue nella graduatoria i rinunciatari e che ha chiesto quella sede in ordine di preferenza;

Considerato che tale concorrente è il dott. Novelli Giuseppe;

Visti gli articoli 36 e 69 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, nonchè 23, 26 e 55 del regolamento per i concorsi sanitari, approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

Il dott. Novelli Giuseppe è dichiarato vincitore della condotta del Consorzio veterinario di Massa d'Albe-Scurcola-Magliano dei Marsi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana, nel Foglio annunzi legali della Provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio della Prefettura e dei Comuni interessati.

L'Aquila, addì 18 giugno 1951

Il prefetto: STELLA

(3311)

GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma Istituto Poligrafico dello Stato G. C.